

Publicato il 12/06/2024

N. 00886/2024 REG.PROV.PRES.
N. 04459/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4459 del 2024, proposto da Jessica De Nigris, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Bonavitacola, Paola Genito, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura dello Stato, Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), Formez Pa, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giuseppe Domenico Cannizzaro, Erminia Marranghello, Stefania Fiore, Luca Savoca, Antonino Davide Zaccuri, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione

Quarta, n. 19723 del 2023

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata con l'atto di appello;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa;

Ritenuto che la presente autorizzazione – in ragione anche del fatto che la sentenza impugnata ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati - lascia impregiudicata la valutazione da parte del Collegio che deciderà il merito della presente controversia della questione di rito relativa all'ammissibilità del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in premessa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2024.

**Il Presidente ff
Vincenzo Lopilato**

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Avv. Paola Genito (C.F.: GNTPLA68L62A783B) attesta, ai sensi della normativa vigente, che la presente copia del Decreto Presidenziale n. 886/2024, emesso dalla Sezione IV del Consiglio di Stato - in sede giurisdizionale, è conforme all'originale ed è stata estratta dal fascicolo telematico n. 4459/2024 Reg.Ric., sul portale www.giustizia-amministrativa.it.